

METODOLOGIA APPLICATIVA DELL'ARTICOLO 2, COMMA 3 DELL'ACCORDO DI COMPARTO IN MATERIA DI DISTACCHI SINDACALI PER L'AREA DELLE CATEGORIE E DELLA DIRIGENZA DEL COMPARTO UNICO REGIONALE NONCHE' DEI DIPENDENTI DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE CON CONTRATTO DI LAVORO DI DIRITTO PUBBLICO CONTRATTUALIZZATO OPERANTI NEL SETTORE SCOLASTICO AL DI FUORI DEL COMPARTO UNICO REGIONALE.

CONSIDERATO che il comma 3 dell'articolo 2 (Consistenza dei distacchi sindacali e trattamento economico) dell'Accordo in epigrafe recita quanto segue:

3. Il trattamento economico del personale appartenente alle categorie in distacco sindacale si compone:
 - a) dello stipendio tabellare previsto dal contratto collettivo di riferimento vigente nonché degli eventuali assegni ad personam, della RIA in godimento e del buono pasto a condizione che l'organizzazione sindacale attesti di non aver istituito il servizio mensa;
 - b) della tredicesima mensilità e dell'indennità di bilinguismo;
 - c) di un elemento di garanzia della retribuzione pari a 1.500,00 euro annui.

CONSIDERATO che il comma 4 dell'articolo 2 (Consistenza dei distacchi sindacali e trattamento economico) dell'Accordo in epigrafe recita quanto segue:

1. Il trattamento economico spettante al personale dirigente del comparto unico distaccato si compone:
 - a) dal trattamento economico previsto dall'articolo 069 del Testo Unico della dirigenza del 5.10.2011, lettere a), b), c), d) ed e), con esclusione della retribuzione di risultato di cui alla lettera f);
 - b) da un elemento di garanzia della retribuzione pari a 7.000,00 euro annui.

RITENUTO di particolare rilievo fornire una metodologia applicativa condivisa in ordine ai criteri di erogazione dell'elemento di garanzia di cui alla lettera c) del summenzionato comma 3 e alla lettera b) del summenzionato comma 4 dell'articolo 2 dell'Accordo in questione;

Il Comitato Regionale per le Relazioni Sindacali e le Organizzazioni sindacali rappresentative e firmatarie dell'Accordo di comparto in materia di distacchi sindacali per l'area delle categorie e della dirigenza del comparto unico regionale nonché dei dipendenti dell'Amministrazione regionale con contratto di lavoro di diritto pubblico contrattualizzato operanti nel settore scolastico al di fuori del comparto unico regionale del 30.10.2025

CONVENGONO

Di dare atto che l'elemento di garanzia di cui alla lettera c) del comma 3 e alla lettera b) del comma 4 dell'articolo 2 dell'Accordo in questione deve essere erogato, in un'unica soluzione, nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento. In caso di distacco part-time o frazionato, l'elemento di garanzia è riproporzionato in base alla corrispondente percentuale e/o al periodo di distacco.

Aosta, 5 febbraio 2026

Il Presidente
del Comitato Regionale per le Relazioni Sindacali
(Onella BADERY)

1
R
m
D
P
A
C
O
M
A
B
A
D
E
R
Y



Confederazioni Sindacali:

Confederazioni Sindacali:

- CGIL IGOR DE RECI
- CISL ASSENTE
- SAVT ASSENTE - MAURO CERTELLI
- UIL ASSENTE
- CISAL ASSENTE MASSIMO PASQUALOTTO
- CONFSAL ASSENTE ALESSANDRA CELI

Organizzazioni Sindacali di Categoria Pubblico Impiego:

- FP/CGIL GIUSEPPE GRASSI
- CISL/FP ASSENTE - RUSITA GLIOTTI
- SAVT/FP ASSENTE
- UIL/FPL ASSENTE NICOLA PAV
- FIALP SiVDER ASSENTE MASSIMO PASQUALOTTO
- CONAPO ASSENTE ROBERTO UVA

Organizzazioni Sindacali di Categoria dei dipendenti dell'amministrazione regionale con contratto di lavoro di diritto pubblico contrattualizzato operanti nel settore scolastico al di fuori del comparto unico regionale:

- FLC CGIL DANIELE VIVAC
- CISL SCUOLA ASSENTE
- SAVT ÉCOLE ASSENTE
- SNALS ASSENTE ALESSANDRA CELI